

CAMERA DEI DEPUTATI N. 71

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato MAGGIONI**

Presentata il 9 luglio 1976

Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, in materia di ineleggibilità dei medici condotti a consiglieri provinciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 settembre 1960, n. 962, recante, tra l'altro, modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, sull'elezione dei consigli provinciali, prevede, all'articolo 3, numerosi casi di ineleggibilità, tra i quali figurano: ecclesiastici o ministri del culto che hanno giurisdizione e cura di anime, i funzionari governativi con mansioni di vigilanza, coloro i quali ricevono uno stipendio dalla provincia o da enti vigilati, maneggiano denaro della provincia, hanno parte in servizi, esazioni, appalti, ecc. amministrano istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, siano stati messi in mora per debiti verso la provincia e, infine, che esercitino la funzione di magistrati di Corte d'appello, di tribunale, di pretura.

Traspare evidente da questa classificazione la non certo accidentale volontà del legislatore di sottrarre l'elettorato attivo alla influenza più o meno determinante di candidati i quali, in virtù delle mansioni ricoperte nella vita pubblica o professionale, hanno una implicita, maggiore possibilità di manovra che, se non assume il significato del plagio, rappresenta tuttavia una forma di coazione morale e di soggezione, suscettibile di snaturare il principio della libera espressione del suffragio.

Se si pensa, poi, che ci troviamo di fronte ad un collegio uninominale, risulta evidente la necessità di allargare, per analogia, i casi di ineleggibilità, quando sia accertato che i legami di natura professionale tra il candidato e l'elettore e la posizione di preminenza del primo rispetto al secondo, per il carattere esclusivo della funzione, di natura pubblicistica, implicano l'esistenza di un rapporto di assoluta superiorità da un lato e di manifesta inferiorità dall'altro, rapporto che non ha alternative, a causa del vincolo di natura territoriale.

Si fa riferimento, in particolare, onorevoli colleghi, ai medici condotti, di cui non è difficile riscontrare l'enorme ascendente. Essi riunendo a volte anche le funzioni di medici fiscali e mutualistici, specialmente nei piccoli centri, trovano terreno fertile alla persuasione, attraverso l'insidia occulta della conservazione della salute, problema ricollegato alla concezione della sopravvivenza, bene che, alla pari della cura delle anime (i cui ministri sono esclusi dalle candidature) determina quella condizione di soggezione destinata a trovare nella mancanza di contraddittorio, la limitazione della libera scelta e quindi l'insorgere di condizioni di privilegio, che vanno senz'altro rimosse.

È noto il caso della provincia di Pavia ove sono stati eletti tre medici condotti: uno è presidente dell'amministrazione provinciale; un secondo è assessore all'assistenza; il terzo è capo gruppo consiliare del proprio partito politico.

Questa coesistenza di medici condotti in una medesima amministrazione, onorevoli colleghi, non è del tutto casuale. Non occorre una particolare dimostrazione per giungere a

conclusioni che la realtà dei fatti rendono così evidenti. È necessario, piuttosto, eliminare con urgenza gli ostacoli che impediscono agli elettori di esercitare il proprio diritto al voto in piena libertà di coscienza, inserendo tra i soggetti ineleggibili anche i medici condotti. Per questi motivi, onorevoli colleghi, confidiamo nel vostro pieno consenso, certi di avere dato un contributo alla riaffermazione dei diritti costituzionali della persona umana!

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il punto 9), primo comma, dell'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, modificato dall'articolo 3 della legge 10 settembre 1960, n. 962, riguardante i casi di ineleggibilità a consigliere provinciale, è aggiunto il seguente:

Non sono parimenti eleggibili i medici condotti che esercitano la loro attività professionale in uno dei comuni del collegio provinciale.